

Udine, 9 febbraio 2016

## Minimali e massimali INPS per il 2016

La normativa previdenziale prevede che per i lavoratori dipendenti la contribuzione previdenziale ed assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge e stabiliti dai contratti collettivi.

L'INPS rende noti gli importi utili per determinare la contribuzione relativa all'anno 2016, rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (che per quest'anno è pari a zero).

<b>Minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori</b>	Il minimale da assumere come base di calcolo dei contributi non può essere inferiore a: - <b>€ 47,68</b> giornalieri - <b>€ 1.239,68</b> mensili (€47,68 x 26) L'azienda non è tenuta ad osservare il minimale in caso di erogazione di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche
<b>Rapporti di lavoro a tempo parziale</b>	Il minimale è stabilito con riferimento alla retribuzione oraria; nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il minimale orario è pari a <b>€ 7,15</b> (€ 47,68 x 6 : 40)
<b>Aliquota aggiuntiva di un punto percentuale</b>	L'aliquota aggiuntiva dell'1% si applica sulla quota di retribuzione eccedente il <b>limite annuo di € 46.123,00</b> e € 3.844,00 mensili
<b>Massimale contributivo pensionabile</b>	Il massimale annuo per i nuovi iscritti ad un Fondo pensioni obbligatorio dopo il 31/12/1995 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari a <b>€ 100.324,00</b>
<b>Maternità a carico del bilancio dello Stato</b>	L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato è pari a <b>€ 2.086,24</b>
<b>Indennità congedo straordinario art.42c.5 DLgs151/01</b>	L'importo complessivo di indennità e contribuzione figurativa per congedo straordinario per assistenza a persone con handicap in situazione di gravità accertata L.104/92 è pari a <b>€ 47.446,00</b>

(Fonti: Circolare Inps n.11 del 27.01.2016)